

COMUNE DI COGOLETO

Paese natale di Cristoforo Colombo
Città Metropolitana di Genova

Imposta di soggiorno. Vademecum per gli operatori

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 14 giugno 2018 è stata istituita l'imposta di soggiorno e approvato il relativo regolamento. Le tariffe da applicare sono state adottate con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 04/07/2018.

Chi è soggetto all'imposta e quanto deve pagare

Soggetti passivi sono coloro che non risiedono nel Comune di Cogoleto e pernottano nelle strutture ricettive che hanno sede nel territorio comunale. Per strutture ricettive si intendono quelle individuate e definite dalla legge regionale sul turismo (Legge R.L. n. 32/2014) nonché gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, gli agriturismi e le aree di sosta.

In funzione del tipo e della categoria delle strutture ospitanti, l'Amministrazione per l'anno 2018 ha adottato le tariffe di cui alla tabella presente nel sito.

Per l'anno 2018 l'imposta sarà applicata solo nel mese di dicembre.

Le tariffe sono per persona e devono essere moltiplicate per il numero di pernottamenti, fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi. Se i pernottamenti consecutivi sono più di 5, dal 6° in avanti non è dovuta l'imposta di soggiorno. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio per i successivi pernottamenti.

Esempio - Hotel 3 stelle	Sig. Rossi soggiorna per 3 notti consecutive	€ 1,20 x 3 notti = € 3,60
	Sig. Neri soggiorna per 10 notti consecutive	€ 1,20 x 5 notti = € 6,00
	Sig. Verdi soggiorna per 10 notti consecutive a luglio e per 3 notti consecutive a agosto	€ 1,20 x 5 notti (luglio) = € 6,00 e € 1,20 x 3 notti (agosto) = € 3,60

Al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale, l'ospite deve pagare anche l'imposta di soggiorno al gestore che ne rilascia quietanza con indicazione specifica dell'importo dell'imposta nella stessa ricevuta/fattura fiscale oppure mediante rilascio di ricevuta a parte con l'indicazione della sola imposta.

Esenzioni (art. 6 regolamento comunale)

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Cogoleto;
- i minori fino al compimento del 12° anno di età;
- i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità e/o emergenze ambientali;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 25 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture;

- g) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore, e i genitori che accompagnano i minori diversamente abili;
- h) i soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale;
- i) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

ATTENZIONE: l'esenzione di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i) è subordinata alla presentazione di specifica dichiarazione del soggetto passivo dell'imposta resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L'autocertificazione dovrà essere presentata alla struttura ricettiva come da modello messo a disposizione dall'amministrazione.

Obblighi di versamento e rendicontazione - adempimenti delle strutture (art. 7 Regolamento comunale)

I gestori sono tenuti a informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno che gli stessi dovranno pagare e indicare i casi di esenzione.

Per l'anno 2018 i gestori devono riversare al Comune l'imposta riscossa entro il 10 Gennaio 2019 mediante:

- pagamento diretto presso la Tesoreria comunale *BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO* – Filiale di COGOLETO Via LUIGI PARENTI, 66
- bonifico su conto corrente bancario intestato a *COMUNE DI COGOLETO – SERVIZIO DI TESORERIA*, IBAN **IT 56 H 08487 31970 000250800001**

I gestori, entro il decimo giorno dalla fine di ciascun mese, sono tenuti a comunicare il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, il totale dell'imposta incassata nel mese precedente ed eventuali ulteriori informazioni utili alla verifica della stessa.

Tale comunicazione si intende assolta tramite il portale "*Tourist Tax*" messo a disposizione dall'Amministrazione.

Entro il 30 gennaio 2019 i gestori, in qualità di agenti contabili (soggetti che maneggiano denaro pubblico - ex art. 93 del TUEL n. 267/2000) devono presentare al Comune:

a) il conto della gestione relativa all'anno precedente, su modello (Mod. 21) conforme alle disposizioni di legge utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune. (sarà possibile crearla con la procedura messa a disposizione).

b) le dichiarazioni che gli stessi sono tenuti a far compilare e sottoscrivere ai soggetti passivi che si rifiutano di corrispondere l'imposta ovvero la trasmissione dei nominativi dei soggetti che si rifiutano di corrispondere l'imposta e di compilare e sottoscrivere la relativa dichiarazione, anche senza il consenso espresso degli interessati, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).

I gestori hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

ATTENZIONE. il mancato adempimento degli obblighi previsti dal regolamento comunale comporta l'applicazione di sanzioni amministrative (rif. art. 10 regolamento comunale)

Il presente vademecum vuole essere un aiuto per i gestori delle strutture ricettive che si trovano ad applicare per la prima volta l'imposta di soggiorno. In ogni caso, per completezza, si rimanda alla lettura del regolamento disponibile sul sito internet del Comune e sul sito del Ministero delle finanze.

L'ufficio tributi è a disposizione ai numeri 010 9170221 – 206 – 203
email:

Orario di ricevimento al pubblico: lunedì dalle 14,30 alle 17,30 giovedì dalle 9.00 alle 13.00.